

Oggetto: Servizio Centro Sociale Polifunzionale per persone con disabilità - ECO Società Cooperativa Sociale – Impegno di spesa per passività pregressa relativa a servizio reso - Sentenza n 740/2025 Tribunale Napoli Nord -R.G. n.13642/2022.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D. Leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. leg.vo 267/2000 (di seguito denominato "Tuel"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 24.9.2022, si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n. 1, di pari data;
- che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 4 ottobre 2022 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti del Comune di Afragola;
- che l'Organo di liquidazione, con deliberazione n.12 del 23 febbraio 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all' art.25 8 del TUEL;
- che con deliberazione della G.C. n.88 del 14 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Afragola ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a "*reperire e mettere a disposizione dell 'O.SL. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima*";

Considerato che l'art.36 del D.L. n.50/2017, convertito con legge n.96/2017, ha previsto che:

1. in deroga a quanto previsto dall'art.255, comma 10, del D.Lgs.18.8.2000 n.267, per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. l'amministrazione dei residui attivi e passivi, di cui al comma 1, è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo

straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

- che con deliberazione **n. 7 del 6 dicembre 2022 l' O.S.L.** ha definito le linee guida per la gestione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, rettificata con la deliberazione n.93 del 20.2.2024;

Dato atto che **con istanza in data 20/01/2023** la Cooperativa Sociale Eco presentava all'OSL istanza di ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Afragola per un importo complessivo di €. 198.229,92 Iva compreso, quale corrispettivo per lo svolgimento del servizio di "Centro polifunzionale disabili dell'ambito territoriale n. 19;

Dato atto che con **deliberazione n 34 del 13/07/2023** l'OSL provvedeva a non ammettere alla massa passiva della liquidazione parte del credito vantato dalla Coop Sociale ECO, in quanto atteneva ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2022 , anno non di competenza dell'OSL e quantificato in €. 147.092,13 comprensivo di IVA

Vista la determinazione dirigenziale n. 1098 del 13 luglio 2020 il Comune di Afragola, quale Comune Capofila dell'Ambito n. 19 – ha affidato alla RTI ECO/Pegaso il Servizio " Centro Sociale Polifunzionale per le persone con disabilità , durata del servizio 24 mesi per l'importo di euro 595.540,23 oltre iva come per legge, impegnando la spesa di €. **635.788,54** come segue al **cap. 236/50:**

€. **35.000,00** impegno: **1277/2020:**

€. **80.000,00** impegno: **1278/2021**

€. **45.000,00** impegno: **1275/2020:**

€. **80.000,00** impegno: **1276/2021**

€. **167.228,25** impegno: **1279/2020:**

€. **228.560,29** impegno: **1280/2021**

Riscontrato che **con sentenza n. 740/2025**, pubblicata in data 24 febbraio 2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel giudizio iscritto al n. RG n. 13642/2022, notificata in data 24 febbraio 2025 il Comune di Afragola e' stato condannato al pagamento in favore della Cooperativa Eco della **somma complessiva di €. 140.087,73** oltre interessi di mora decorrenti dalla data di trasmissione delle singole fatture relative all'anno 2022 (fatt. n. 3 a del 14/02/2022 – fatt. 38° del 03/3/2022 – fatt. 65/a del 04/04/2022 – fatt. n. 103 del 07/06/2022);

Ravvisato che a carico della Società Cooperativa Sociale Onlus ECO – vi è interdittiva antimafia ai

sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6 del d.lgs. n. 159/2011 e con nota protocollo n Prt. G. 0017826/2025 – **del 26/03/2025** si trasmetteva alla **Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno**, richiesta di informazioni circa la liquidazione delle fatture non pagate e da regolarizzare alla ECO Società Cooperativa Sociale Onlus - come statuito dalla Sentenza n. 740/2025 del Tribunale di Napoli Nord - o se lo stesso Ente debba effettuare il pagamento in sostituzione ad un eventuale organo terzo nominato dalla Prefettura.

Dato atto che sono decorsi i termini previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia senza alcun riscontro da parte della Prefettura di Salerno e, pertanto questo Ente deve procedere al pagamento dell'importo di €. 140.087,73 oltre IVA nella misura del 22% a favore della Società Cooperativa Eco;

Dato atto che con prot n 35933 del 18/06/2025 è pervenuta diffida al fine di adempiere al pagamento somme dovute in esecuzione della sentenza n 740/2025 Tribunale Napoli Nord -R.G. n.13642/2022- Intimazione ex art 114 c.p.a. e precisamente:

- € 140.087,73 quale sorta capitale.
- interessi moratori maturati dalla data di trasmissione delle singole fatture;
- spese legali liquidate nel procedimento monitorio definito con decreto ingiuntivo n. 4540/2022.

Dato atto, altresì, che con determina dirigenziale n. 1562 del 08/11/2002 si e' proceduto alla ricognizione delle somme corrisposte al RTI Eco/Pegaso ed e' stato riscontrato l'avvenuto pagamento di un importo maggiore di quello effettivamente dovuto , **nella misura di €. 9.722,93**, stabilendo che il maggior importo liquidato, sarebbe stato recuperato in sede liquidazione delle fatture relative all'anno 2022;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti sezione Lombardia, in merito alle passività pregresse:-

- n. 339/2013/PAR: "Accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. "passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL)..."
- n. 82/2015/PAR: "Spese che riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art.183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art.191T.U.E.L.). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla

fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, SRC Lombardia n. 441/2012/PAR; su un caso analogo Cfr. SRC Lombardia deliberazione n.339/2013/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art.191 T.U.E.L.), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art.193 T.U.E.L.)”;

VISTE, inoltre, le seguenti deliberazione:

- n. 33/2021/PAR della Corte dei Conti sezione Sardegna: “Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo”;-
- n.81/2022/PAR della Corte dei Conti sezione Sicilia, “La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione”;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione 290/2023 della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui si ripropone un excursus sulle indicazioni in materia di passività pregresse fornite nel corso del tempo dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, affermando che “Alla luce delle suddette indicazioni normative e interpretative, sarà l'Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto”

DATO ATTO quindi che la fattispecie in questione non configura un debito fuori bilancio - art. 194 D.Lgs. n.267/2000 - ma come sopravvenienza passiva, nella considerazione che la pretesa creditoria nei confronti dell'Ente si fonda su un diritto che risulta conseguenza di un rapporto giuridico sorto in modo regolare con impegno di spesa regolarmente assunto

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale **n. 18 / 2025 del 20/03/2025** , con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2025-2027;

RITENUTO di provvedere ad assumere il conseguente impegno di **€ 147.092,13 comprensiva di sorta capitale e IVA** , per il pagamento di passività pregresse relative a prestazioni rese nell'anno 2022 dalla Coop Sociale ECO in esecuzione della determina dirigenziale **n. 1098 del 13 luglio 2020**, con imputazione **al cap. 62/02** del bilancio 2025, *dando atto che per le maggiori spese riconosciute in sentenza si procederà previo riconoscimento del debito fuori bilancio;*

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

La premessa e' parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto **della deliberazione n 34 del 13/07/2023 con la quale** l'OSL provvedeva a non ammettere alla massa passiva della liquidazione parte del credito vantato dalla Coop Sociale ECO, in quanto atteneva ad atti e fatti di gestione verificatesi nell'anno 2022 , anno non di competenza dell'OSL e quantificato in **€. 147.092,13 comprensivo di IVA**

Di prendere atto:

- **della sentenza n. 740/2025**, pubblicata in data 24 febbraio 2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel giudizio iscritto al n. RG n. 13642/2022, notificata in data 24 febbraio 2025 con la quale il Comune di Afragola e' stato condannato al pagamento in favore della Cooperativa Eco della **somma complessiva di €. 140.087,73 oltre IVA ed** oltre interessi di mora decorrenti dalla data di trasmissione delle singole fatture relative all'anno 2022 (fatt.n. 3/a del 14/02/2022 – fatt. 38/a del 03/3/2022 – fatt. 65/a del 04/04/2022 – fatt. n. 103/a del 07/06/2022)
- **della diffida** al fine di adempiere al pagamento somme dovute in esecuzione della sentenza n 740/2025 Tribunale Napoli Nord -R.G. n.13642/2022- intimazione ex art 114 c.p.a. e precisamente, per la parte che qui interessa **della somma di € 140.087,73 oltre IVA** come per legge;

Impegnare la somma di **€. 147.092,13 comprensiva di sorta capitale ed IVA , per il pagamento di passività pregresse relative a prestazioni rese nell'anno 2022 dalla Coop Sociale ECO –Servizio Centro Polifunzionale per persone con disabilità , in esecuzione alla determina dirigenziale n. 1098 del 13/07/202 al cap. 62/02 del bilancio 2025;**

Di dare atto che per le maggiori spese riconosciute con sentenza **n. 740/2025**, pubblicata in data 24 febbraio 2025, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel giudizio iscritto al n. RG n. 13642/2022, notificata in data 24 febbraio 2025 si procederà previo riconoscimento del debito fuori bilancio;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il

seguate programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

Di rispettare il seguente cronoprogramma:

CRONOFLUSSO ". Servizio Centro Sociale Polifunzionale per persone con disabilità - ECO Società Cooperativa Sociale – Impegno di spesa per passività pregressa relativa a servizio reso - Sentenza n 740/2025 Tribunale Napoli Nord -R.G. n.13642/2022.													
Valore Quadro economico € 147.092,13	Data avvio 2020	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
Approvazione determina impegno											X		
Determina di liquidazione											X	X	X

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pedalino